



BANDO VOUCHER VIDEOALLARME ANTIRAPINA

Anno 2026

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata - di seguito Camera di commercio della Basilicata - promuove investimenti in sistemi di videosorveglianza digitale da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale di competenza, in attuazione delle funzioni istituzionali di promozione della digitalizzazione, dell'innovazione e della sicurezza dei mercati, secondo quanto previsto dalla legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, che ha attribuito agli Enti camerali specifici compiti in materia.
2. In linea con il "Protocollo d'intesa per il cofinanziamento dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme degli esercizi commerciali" sottoscritto dalla Camera di commercio della Basilicata con la Prefettura di Potenza in data 19 novembre 2025, il presente bando intende potenziare il presidio del territorio e innalzare i livelli di sicurezza del sistema imprenditoriale locale attraverso la creazione di una rete sinergica tra pubblico e privato.
3. Nello specifico, il bando sostiene la messa in opera di sistemi di videoallarme antirapina tecnologicamente avanzati che siano compatibili e collegabili con le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, secondo le prescrizioni tecniche, come aggiornate in data 22 febbraio 2024, contenute nel Protocollo Quadro Video-allarme antirapina e nel relativo "Disciplinare tecnico", allegato al presente bando e formante parte integrante e sostanziale.
4. Gli interventi finanziati sono volti a favorire la legalità e lo sviluppo economico, offrendo un supporto finanziario diretto per l'implementazione di strumenti di sicurezza digitale conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI ATTIVITÀ

1. Sono finanziati tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), in stretta conformità al Disciplinare Tecnico richiamato all'art. 1 e secondo i requisiti tecnologici vincolanti ivi descritti, esclusivamente i progetti finalizzati all'acquisto e all'installazione di sistemi di videoallarme antirapina digitale di nuova fabbricazione.
2. Resta inteso che la Camera di commercio della Basilicata interviene esclusivamente come ente erogatore del beneficio economico e non assume alcuna responsabilità tecnica, civile o penale in merito alla conformità, all'efficacia operativa o al corretto funzionamento dei sistemi installati.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio della Basilicata a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di **€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00)**.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili al netto di IVA.
4. Nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis sono riconosciute le seguenti premialità:



- alle imprese in possesso del rating di legalità nella misura di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**;
 - alle imprese in possesso di certificazione di genere¹, in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, ovvero alle imprese a guida femminile², nella misura di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di commercio della Basilicata si riserva la facoltà di chiudere i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le Micro, Piccole o Medie imprese (MPMI), come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014, che abbiano sede legale e/o unità locali iscritte ed attive nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Basilicata.
2. Le imprese di cui al comma precedente devono possedere i seguenti requisiti:
 - ✓ essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - ✓ avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Basilicata;
 - ✓ essere attive e essere in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - ✓ essere in regola con il pagamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale in vigore dal 17 agosto 2020", pubblicato sul sito www.basilicata.camcom.it, alla sezione Diritto annuale;
 - ✓ non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - ✓ avere assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - ✓ essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali di cui all'art. 1 comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge bilancio 2024) secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi (art.1, c.1, D.L. n. 39 convertito in Legge 27 maggio 2025 n. 78);
 - ✓ non avere forniture in essere con la Camera di commercio della Basilicata o con la sua azienda speciale Asset Basilicata ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella L.7 agosto 2012, n.135;
 - ✓ non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i dirigenti e/o i dipendenti della Camera e di Asset Basilicata, che gestiscono la presente

¹ Art. 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - aggiornato alla legge 05.11.2021, n. 162).

² Società di persone con almeno il 60% di donne socie, società di capitale con quote e componenti del consiglio di amministrazione per almeno 2/3 donne, imprese individuali la cui titolare è una donna.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato



procedura;

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento di presentazione della domanda fino a quello dell'erogazione del voucher.
4. Il venir meno, prima dell'erogazione del voucher, di uno o più requisiti di ammissibilità comporterà la revoca dal voucher.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di voucher ed essere ammessa a beneficiare di un solo voucher.
3. In caso di eventuale presentazione di più domande da parte della medesima impresa, sarà considerata solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
4. Nel caso di impresa non avente sede legale in Basilicata, ma presente solo con unità locali, l'intervento dovrà riguardare esclusivamente l'unità locale ubicata in Basilicata.

ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e servizi delle imprese risultanti beneficiarie di voucher non possono essere, a loro volta, soggetti beneficiari del contributo.
2. I fornitori di beni e/o di servizi inerenti agli ambiti di attività previsti all'art. 2 del presente bando non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁴
3. L'installazione dei sistemi e dei dispositivi deve essere effettuata esclusivamente da soggetti abilitati, in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. n. 37/2008, lettera B.
4. Ai fini dell'ammissibilità, l'impresa beneficiaria deve avvalersi di installatori che:
 - siano regolarmente iscritti al Registro delle Imprese e abilitati all'esercizio dell'attività di cui al D.M. 37/2008 lett b);
 - abbiano ottenuto o si impegnino a ottenere il Nulla Osta Tecnico (N.O.T.) di conformità al Protocollo d'Intesa 2019 rilasciato dalle articolazioni tecniche delle Forze di Polizia (es. Ufficio TAES Regionale per l'Arma dei Carabinieri).
5. Il fornitore/installatore è tenuto a rilasciare all'impresa la dichiarazione di installazione dell'impianto "a regola d'arte", nonché la documentazione necessaria per la richiesta di attivazione del collegamento con le Sale/Centrali Operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per l'acquisto e l'installazione di impianti di videoallarme antirapina di nuova fabbricazione, con esclusione di ampliamenti o adeguamenti di sistemi preesistenti.
2. Gli interventi di sistemi di videoallarme antirapina devono rispettare i requisiti tecnici minimi obbligatori previsti dal Disciplinare Tecnico richiamato all'art.1 del presente bando

⁴ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



3. In fase di presentazione della domanda deve essere prodotta, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione da parte dell'impresa richiedente in cui si attesti che gli interventi di sistemi di videoallarme antirapina cui si riferisce la spesa da ammettere a contributo e che si intendono installare sono conformi ai requisiti tecnici minimi obbligatori previsti dal Disciplinare Tecnico richiamato all'art.1 del presente bando.
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di concessione del voucher e devono essere concluse entro il termine ultimo di chiusura del progetto, fissato al 31/12/2026.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero a norma di legge.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Gli aiuti di cui al presente bando sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 9 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Il voucher di cui al presente Bando viene concesso, in regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore, applicabile a tutti i settori, ad eccezione dei settori specificatamente esclusi dall'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).
2. Per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore specifici per questo settore.
3. Per le imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si applica il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore specifici per questo settore.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di ammissione al voucher devono essere trasmesse, a pena di esclusione, esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale in modalità CAdES, attraverso la piattaforma RESTART <https://restart.infocamere.it> accessibile con SPID, CNS, CIE dell'imprenditore (o di suo delegato) oppure dell'intermediario abilitato, dalle ore 9:00 del giorno 29/06/2026.
2. Saranno escluse, pertanto, le domande di ammissione al voucher trasmesse con altre modalità, nonché le domande inviate precedentemente al giorno e all'ora di apertura del



presente Bando.

3. Nel caso di invio della pratica telematica da parte dell'intermediario abilitato dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Modello di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito camerale www.basilicata.camcom.it, alla sezione Sviluppo della competitività → Bando voucher videoallarme antirapina) sottoscritto con firma del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, da allegare con firma digitale valida dell'intermediario;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente se il Modello di procura è sottoscritto con firma autografa;
4. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Modello generato automaticamente dalla piattaforma Restart;
 - b) Allegati al Modello, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato/intermediario:
 - **modulo di domanda**, compilato in ogni sua parte e la documentazione prevista nella "Scheda Allegata – Bando Voucher Videoallarme antirapina anno 2026", disponibili sul sito www.basilicata.camcom.it, alla sezione Sviluppo della competitività → Bando voucher videoallarme antirapina;
 - **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.** in cui si attesti che gli interventi di sistemi di videoallarme antirapina cui si riferisce la spesa e che si intendono installare sono conformi ai requisiti tecnici minimi obbligatori previsti dal Disciplinare Tecnico richiamato all'art.1 del presente bando;
 - **preventivi di spesa** redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere, con chiarezza, le singole voci di costo; i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su carta intestata dai fornitori di beni e servizi di cui all'art. 6 del presente bando;
 - **copia della polizza assicurativa** relativa agli obblighi in materia di danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge bilancio 2024) ove rientrante nelle tempistiche di entrata in vigore degli stessi (art.1, c.1, D.L. n. 39 convertito in Legge 27 Maggio 2025 n. 78).
5. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, come da fac-simile disponibile sul sito www.basilicata.camcom.it, alla sezione Sviluppo della competitività → Bando voucher videoallarme antirapina, salvi i casi di esenzione;
6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC - domicilio dell'impresa ai fini della procedura - presso il quale verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia domanda di contributo, che sull'anagrafica della domanda telematica (Restart) e deve essere coincidente. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC, eletto come domicilio ai fini della procedura.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo l'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di commercio della Basilicata.



2. L'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. L'istruttoria si concluderà con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di diniego, il provvedimento sarà preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i..
4. Il provvedimento adottato sarà comunicato all'impresa interessata esclusivamente all'indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della presente procedura.
5. Per ciascuna impresa ammessa sarà indicato il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutta la documentazione di spesa e di pagamento.
6. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o di riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio della Basilicata, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento fondi, si riserva la facoltà di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del voucher, provvedendo, con determinazione dirigenziale all'ammissione del beneficio entro il termine del 30/11/2026.
7. Il Responsabile del procedimento richiederà all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà il diniego della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a pena di decadenza totale dell'intervento finanziario concesso a:
 - a) rispettare tutte le condizioni previste dal presente bando e dall'allegato Disciplinare Tecnico di cui all'art. 1 del presente bando;
 - b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste dagli uffici camerali o dalle autorità competenti;
 - c) sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 7 del presente bando;
 - d) conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di concessione del voucher la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate (fatture, bonifici, certificazioni tecniche);
 - e) segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it. Dette eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio della Basilicata prima di essere realizzate. Non saranno pertanto accolte le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio della Basilicata successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
 - f) segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità e/o della certificazione di genere o della titolarità a guida femminile.



ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla procedura valutativa come disciplinata dall'art. 11 del presente bando e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica (Restart). Sul sito internet camerale www.basilicata.camcom.it, alla sezione Sviluppo della competitività → Bando voucher videoallarme antirapina sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.
2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
 - a) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 e s. m.i. (disponibile sul sito internet www.basilicata.camcom.it, alla sezione Sviluppo della competitività → Bando voucher videoallarme antirapina) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, riportante tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) **copia delle fatture elettroniche** che, come previsto dal D.L. 13 del 24 febbraio 2023 convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 21 aprile 2023, pena la non ammissibilità della spesa, dovranno riportare il CUP assegnato nell'atto di concessione. Nel caso di fatture emesse prima della concessione o sostenute nei confronti di fornitori che non siano stabiliti nel territorio dello Stato italiano, l'impresa dovrà riportare il CUP nella quietanza di pagamento (se successiva alla comunicazione del CUP) e dovrà provvedere ad un'integrazione elettronica della fattura da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019. L'integrazione elettronica è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" "TD20";
 - c) **relazione tecnica finale** firmata dall'installatore, attestante la conformità dell'impianto alle specifiche del Disciplinare Tecnico di cui all'art 1 del presente bando e l'avvenuta installazione "a regola d'arte" (D.M. 37/2008);
 - d) **documentazione di attivazione**: copia della richiesta di collegamento inviata alle Forze dell'Ordine o, per i sistemi antirapina, unitamente alla copia del Nulla Osta Tecnico (N.O.T.) rilasciato dalle autorità competenti, conformemente alle specifiche e alle procedure previste dal Disciplinare Tecnico di cui all'art 1 del presente bando;
 - e) **copia dei pagamenti effettuati** esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili, contenenti il codice CUP assegnato nell'atto di concessione del contributo e la dicitura "Bando Voucher Videoallarme antirapina anno 2026";
 - f) **copia della polizza assicurativa** relativa agli obblighi ove in materia di danni catastrofali di cui al comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge bilancio 2024) ove rientrante nelle tempistiche di entrata in vigore degli stessi (art.1, c.1, D.L. n. 39 convertito in Legge 27 maggio 2025 n. 78);
 - g) **relazione finale** firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher e di consuntivazione delle attività realizzate.
3. La rendicontazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto, pena la decadenza dal voucher.
4. Sarà facoltà della Camera di commercio della Basilicata di richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta. La



mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporterà la revoca dal voucher.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio della Basilicata si riserva la facoltà di svolgere, successivamente alla concessione dell'agevolazione, i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando e dal Disciplinare allegato. L'esito negativo dei controlli comporterà la revoca del voucher.
2. La Camera di commercio della Basilicata potrà richiedere chiarimenti, informazioni supplementari o ogni documento utile a fornire ulteriori elementi di valutazione.
3. Il beneficiario è tenuto a fornire la massima collaborazione e a consentire l'accesso ai locali ai soggetti incaricati dei controlli; l'impossibilità di effettuare tali verifiche per cause imputabili al beneficiario comporterà la revoca del voucher.

ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) venir meno, prima della liquidazione del voucher, di uno o più requisiti di ammissibilità indicati all'art. 4;
 - b) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13 comma 3;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci o esibizione di documenti falsi ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14 comma 1;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - g) espressa rinuncia al contributo da parte dell'impresa beneficiaria.
2. In caso di revoca di un voucher già erogato, il beneficiario dovrà restituire alla Camera di commercio della Basilicata l'intero importo percepito entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Tale somma sarà maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione fino alla data del provvedimento di revoca, fatte salve le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio della Basilicata, Avv. Patrick Suglia, in qualità Dirigente dell'Area n.1 "Governo camerale, Sviluppo del territorio, Risorse umane e patrimoniali" contattabile ai seguenti recapiti: patrick.suglia@basilicata.camcom.it

ARTICOLO 17 – QUESITI DI CARATTERE TECNICO

1. Eventuali quesiti di carattere tecnico attinenti ai contenuti del disciplinare allegato al presente bando potranno essere inviati entro e non oltre il 01/06/2026 esclusivamente via mail all'indirizzo bando.videoallarme@basilicata.camcom.it. I quesiti saranno prontamente trasmessi dalla Camera di commercio agli Organi competenti, e le risposte saranno



pubblicate, non appena ottenute, sul sito www.basilicata.camcom.it, alla sezione “Sviluppo della competitività → Bando voucher videoallarme antirapina”, in apposita sottosezione “FAQ”.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La Camera di Commercio della Basilicata, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dei partecipanti al presente bando nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per finalità connesse alla gestione del procedimento amministrativo relativo alla presentazione, istruttoria, concessione ed erogazione dei voucher previsti dal presente bando.
3. I dati personali saranno trattati con modalità sia elettroniche che cartacee, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza, mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 del GDPR.
4. L'informativa sul trattamento dei dati personali è allegata al modello di domanda e costituisce parte integrante del presente bando. I partecipanti, con la presentazione della domanda, dichiarano di aver preso visione dell'informativa e di averne compreso il contenuto.

Pubblicato in data 20 maggio 2026